

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3522/90 DEL CONSIGLIO

del 4 dicembre 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 1768/89 per quanto riguarda l'imposizione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di videocassette originarie della Repubblica di Corea e di Hong Kong

## IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 14,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione in sede di comitato consultivo istituito a norma del suddetto regolamento,

considerando quanto segue:

## I. PROCEDURA ANTERIORE

- (1) Con il regolamento (CEE) n. 1768/89<sup>(2)</sup> il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo del 21,9 % sulle importazioni di videonastri in cassette VHS, di cui al codice NC ex 8523 13 00, originari di Hong Kong, fatta eccezione per le importazioni da taluni esportatori soggette ad un dazio inferiore o a nessun dazio.
- (2) Al punto 43 del regolamento (CEE) n. 1768/89 riguardante le società che avevano o avrebbero iniziato ad esportare nella Comunità la propria produzione di videocassette dopo il periodo dell'inchiesta (nuovi arrivati), il Consiglio ha tenuto conto del fatto che la Commissione era disposta ad iniziare senza indugio una procedura di riesame se gli esportatori in questione potevano dimostrare con sufficienti elementi di prova di non aver effettuato esportazioni di videocassette nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta, di aver iniziato ad esportare soltanto dopo detto periodo e di non aver alcun interesse in comune con le società sottoposte all'inchiesta.

## II. PROCEDURA DI RIESAME

- (3) Con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*<sup>(3)</sup> la Commissione, previa consultazione in sede di comitato consultivo e conformemente all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2423/88, ha annunciato l'inizio di un riesame del dazio antidumping in questione relativamente alla società Master Technologies di Hong Kong. Questa società ha sostenuto di non aver esportato i prodotti soggetti al dazio antidumping durante il periodo dell'inchiesta (1° gennaio — 30 novembre 1987) ed ha chiesto un riesame del dazio in quanto esso influiva sulla particolare situazione della società rispetto alle sue future esportazioni verso il mercato comunitario. Inoltre, ha sostenuto di non essere collegata a nessuna delle società per le quali dall'inchiesta precedente erano emerse pratiche di dumping e ha fornito validi elementi di prova in merito alla propria intenzione di esportare videocassette nella Comunità. Pertanto la Commissione ha iniziato un'inchiesta al fine di verificare se la Master Technologies si potesse ritenere un nuovo arrivato e per determinare il valore normale dei prodotti in questione venduti da detta società.

## III. RISULTATI DELL'INCHIESTA

## 1. Inizio delle esportazioni

- (4) Dall'inchiesta è emerso che la Master Technologies era sul punto di iniziare ad esportare per la prima volta videocassette di propria produzione nella Comunità europea.

È emerso inoltre che detta società non era in alcun modo collegata con gli esportatori interessati dalla procedura anteriore per i quali erano state rilevate

(1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.  
 (2) GU n. L 174 del 22. 6. 1989, pag. 1.

(3) GU n. C 20 del 27. 1. 1990, pag. 7.